Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 4 agosto 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 1027.

Approvazione dell'Accordo per i trasporti aerei regolari tra l'Italia e l'Argentina, concluso a Roma il 18 febbraio 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la difesa, per le finanze e per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per i trasporti aerei regolari concluso a Roma il 18 febbraio 1948 tra l'Italia e l'Argentina.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 18 febbraio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — FACCHINETTI — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 150. — FRASCA

Accordo per i trasporti aerei regolari tra l'Italia e l'Argentina

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, animati dal desiderio di facilitare i trasporti aerei civili tra i due Paesi che permettano di consolidare per mezzo di rapide comunicazioni i vincoli di amicizia e le intime relazioni esistenti tradizionalmente tra il popolo italiano e quello argentino, e nel tener conto del « Tipo Uniforme di Accordo sulle Rotte Aeree Provvisorie », formulato nella Raccomandazione VIII dell'Atto finale della Conferenza Internazionale di Aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, per mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati ad agire entro i limiti delle facoltà loro conferite, avendo presenti le obbligazioni internazionali contratte fra i due Paesi, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo e del suo Allegato:

1° « Autorità aeronautiche » significa nel caso della Repubblica Argentina la « Secretaria de Aeronáutica », e nel caso della Repubblica Italiana il Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale Aviazione Civile e Traffico Aereo, o qualsiasi organo chiamato a disimpegnare tali funzioni;

2° « Rotta aerea » significa l'itinerario prestabilito che deve seguire un aeromobile adibito al servizio regolare per il trasporto pubblico di passeggeri, merci e posta;

3° « Necessità del traffico » significa la domanda di trasporto di passeggeri, merci e posta tra i punti estremi di una rotta situati fra i territori delle due Parti Contraenti, nonchè la domanda fra i punti intermedi della stessa rotta, calcolate in un tempo determinato;

4° « Capacità » significa il carico commerciale che un aeromobile viene autorizzato a caricare fra i punti estremi della rotta a cui è adibito, nei territori delle Parti Contraenti;

5° « Servizio offerto » significa la capacità degli aeromobili utilizzati in tale servizio, moltiplicata per la frequenza con cui operano tali aeromobili in un periodo stabilito e sopra una rotta determinata;

6° « Cambio di aeromobile » significa che, oltre un determinato scalo, il traffico della rotta è servito dalla stessa impresa di trasporto aerea con un aeromobile diverso da quello che è stato utilizzato sulla stessa rotta prima di detto scalo;

7° Le espressioni « 3ª, 4ª e 5ª libertà » hanno lo stesso significato ad esse attribuito dall'articolo I, sezione I, dell'allegato IV dell'Atto finale della Conferenza di Chicago sopra menzionata;

8° Si considera traffico italiano-argentino quello proveniente originariamente dal territorio argentino e caricato con destinazione ultima e reale in territorio italiano, così pure quello proveniente originariamente dal territorio italiano e caricato con destinazione ultima e reale in territorio argentino, sia trasportato da imprese nazionali dell'uno o dell'altro Paese, che da imprese straniere.

Articolo 2

Ciascuna delle Parti Contraenti concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nell'Allegato al presente Accordo, al fine di istituire i servizi aerei descritti nell'Allegato stesso (indicati col termine « servizi concessi »).

Tali servizi possono avere immediata attuazione, o essere iniziati in un tempo successivo, a giudizio della Parte Contraente alla quale i diritti sono stati concessi.

Articolo 3

1. Ciascuno dei « servizi concessi » potrà essere iniziato non appena la Parte Contraente concessionaria dei diritti abbia designato le imprese di trasporto aereo che dovranno gestire tali servizi sulla rotta concordata.

Subordinatamente all'osservanza di quanto è previsto nel paragrafo 2 di questo articolo e nell'articolo 8 del presente Accordo, la Parte Contraente che concede i diritti dovrà accordare senza indugio il permesso di esercizio alle imprese designate dall'altra Parte.

2. Prima di essere autorizzate ad iniziare i servizi previsti nel presente Accordo le imprese di trasporto aereo designate da una delle Parti Contraenti potranno essere richieste dalle competenti Autorità Aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti, di dimostrare che esse sono in grado di adempiere alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dalle predette Autorità all'attività delle imprese di trasporto aereo internazionale regolare.

Articolo 4

1. I diritti di esercizio che fossero stati concessi anteriormente da una delle Parti Contraenti a un terzo Stato o ad una sua impresa di trasporto aereo resteranno in vigore nei termini in cui furono stabiliti.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti ha la facoltà di concludere convenzioni con altri Stati limitrofi che concedano vantaggi maggiori ai suoi aeromobili di quelli accordati dal presente Accordo e suo Allegato, sempre che con esse non vengano lesi i diritti concessi dal presente Accordo e suo Allegato all'altra Parte Contraente.

Articolo 5

1. Le tasse e gli altri gravami fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti può imporre o permettere che siano imposte alle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente, per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere più elevate di quelle dovute, per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature dalle imprese nazionali che esercitano servizi aerei internazionali similari.

2. I carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, equipaggiamento e materiale in genere, che una Parte Contraente introduce nel territorio dell'altra Parte per l'uso esclusivo degli aeromobili della prima che deve effettuare i servizi concessi, riceveranno dalla seconda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese di trasporto aereo nazionali o straniere, impegnate in trasporti aerei internazionali regolari, per quanto riguarda i diritti doganali, le tasse di ispezione e gli altri gravami fiscali.

3. Gli aeromobili impiegati nei « servizi concessi », le scorte di carburanti, olii lubrificanti, parti di ricambio, normale equipaggiamento e provviste di bordo che si trovano sugli aeromobili delle imprese designate da una delle Parti Contraenti, sono esenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, dalle tasse di ispezione e dagli altri aggravi fiscali, anche quando i materiali anzidetti siano usati e consumati dagli stessi aeromobili in volo su tale territorio.

4. Le cose esenti ai sensi del precedente paragrafo non potranno essere sbarcate senza il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte Contraente. Ove non siano consumate o utilizzate, esse dovranno essere riesportate e saranno intanto custodite sotto vincolo doganale fino alla loro riesportazione, ma senza influire sulla loro disponibilità.

Articolo 6

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti ed in corso di validità, sono riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente per quanto concerne l'esercizio dei « servizi concessi ». Tuttavia, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non riconoscere, per i voli sul proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati a un suo cittadino dalle Autorità dell'altra Parte Contraente o di un altro Stato.

Articolo 7

1. Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che disciplinano l'entrata nel proprio territorio di aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, la permanenza e l'uscita da esso, o che regolano l'esercizio, la manovra e la navigazione dei detti aeromobili durante la loro permanenza entro i confini dello stesso territorio, si applicano agli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente.

2. Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che disciplinano l'entrata nel proprio territorio, la permanenza o l'uscita da esso dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico dell'aeromobile (come i regolamenti relativi all'entrata, ai controlli, alla immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena) sono applicabili ai passeggeri, all'equipaggio e alle merci degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente.

Articolo 8

Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di negare o di revocare ad una impresa di trasporto aereo dell'altra Parte l'autorizzazione cui si riferiscono gli articoli 2 e 3 del presente Accordo, quando fondatamente venga a risultare che la proprietà reale e il controllo effettivo della stessa non appartengono all'altro Stato Contraente o ai suoi cittadini.

Il medesimo diritto può essere esercitato nel caso di mancato adempimento, da parte delle imprese di trasporto aereo designate, delle leggi dello Stato su cui agiscono, o quando le dette imprese non soddisfino alle condizioni secondo le quali sono stati accordati i diritti in conformità al contenuto del presente Accordo e del suo Allegato.

Articolo 9

Le Parti Contraenti hanno la facoltà di sostituire con altre imprese di trasporto aereo nazionali le rispettive imprese concessionarie dei servizi concessi, previo avviso all'altra Parte Contraente. La nuova impresa di trasporto aereo designata avrà tutti i diritti e obblighi di quella sostituita.

Articolo 10

Le infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti interni dei servizi di navigazione aerea che non costituiscano reato e fossero commesse nel territorio di una delle Parti Contraenti dal personale delle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente, saranno comunicate alle Autorità Aeronautiche competenti di quest'ultima dalla Parte nel cui territorio sia stata commessa l'infrazione.

Nel caso che l'infrazione sia di carattere grave. le dette Autorità avranno il diritto di chiedere che al responsabile vengano applicate misure disciplinari commisurate all'infrazione commessa. In caso di recidiva qualificata, potrà esser richiesta la revoca dei diritti concessi alla impresa di trasporto aereo designata.

Articolo 11

Ove una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare i termini del presente Accordo o del suo Allegato, può essere richiesto uno scambio di vedute

fra le Autorità Aeronautiche di ambedue le Parti Contraenti. Le consultazioni debbono avere inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta.

Nel caso che dette Autorità raggiungano un accordo sugli emendamenti da apportare, gli emendamenti stessi entrano in vigore solo dopo aver formato oggetto di uno scambio di note per via diplomatica.

Articolo 12

Ogni controversia fra le Parti Contraenti sulla interpretazione e l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, che non possa essere risolta attraverso consultazioni, sia direttamente fra le imprese interessate, sia fra le competenti Autorità Aeronautiche, sia infine fra i due Governi, sarà risolta secondo le comuni norme di diritto internazionale.

Articolo 13

Qualora una delle Parti Contraenti intenda denunciare il presente Accordo, essa deve richiedere una consultazione all'altra Parte Contraente. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica di questa richiesta senza che alcun accordo sia intervenuto, la Parte Contraente potrà procedere alla notifica della denuncia. Tale denuncia deve essere comunicata contemporaneamente alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Avvenuta la comunicazione, il presente Accordo cesserà di aver vigore alla data indicata nella comunicazione stessa, ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi dieci mesi dalla data nella quale l'altra Parte Contraente riceve la comunicazione.

Qualora l'altra Parte Contraente non accusi ricevuta, la comunicazione sarà considerata come ricevuta quattordici giorni dopo la ricezione da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Articolo 14

Le imprese di trasporto aereo designate da una Parte Contraente debbono accreditare presso le Autorità competenti dell'altra Parte Contraente una rappresentanza legale munita di poteri sufficienti per corrispondere agli obblighi contratti a causa o in occasione delle attività da esse esplicate.

Articolo 15

Il presente Accordo e il suo Allegato, come ogni altro atto che ne costituisca aggiunta o modifica, saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Articolo 16

Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente di interporre i loro buoni uffici presso i Governi dei Paesi situati lungo le rotte concordate al fine di assicurare il totale ed effettivo adempimento del presente Accordo e del suo Allegato.

Articolo 17

Le Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. risolveranno di comune accordo, e sulla base della reciprocità, ogni questione concernente l'esecuzione del presente Accordo e del suo Allegato, e si consulteranno di volta in volta allo scopo di assicurarsi che i principî e le finalità del presente Accordo e del suo Allegato abbiano piena esecuzione.

Articolo 18

Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente alla data della sua firma, e definitivamente quando siano state adempiute le formalità previste dalla legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti.

In fede di che, il presente Accordo è stato firmato in doppio originale, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facendo ugualmente fede.

Fatto a Roma il 18 febbraio 1948

Per la Repubblica Argentina
RAFAEL OCAMPO GIMÉNEZ
ENRIQUE ALBERTO FERREIRA

Per la Repubblica Italiana
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ALLEGATO

I.

Il Governo della Repubblica Argentina concede al Governo della Repubblica Italiana il diritto di esercire servizi di trasporto aereo che transitino sul territorio argentino o che svolgano traffico commerciale tra l'Italia e l'Argentina, senza effettuare cabotaggio in Argentina, con una o più imprese di trasporto aereo di nazionalità italiana indicate dal Governo italiano.

Detti servizi seguiranno le rotte specificate nell'elenco I del presente Allegato.

II.

Il Governo della Repubblica Italiana concede al Governo della Repubblica Argentina il diritto di esercire servizi di trasporto aereo che transitino sul territorio italiano o che svolgano traffico commerciale tra l'Argentina e l'Italia, senza effettuare cabotaggio in Italia, con una o più imprese di trasporto aereo di nazionalità argentina indicate dal Governo argentino.

Detti servizi seguiranno le rotte specificate nell'elenco II del presente Allegato.

III.

Le imprese di trasporto aereo designate da una delle Parti Contraenti, in conformità delle disposizioni contenute nell'Accordo, godranno, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dei diritti di transito e scalo per fini non commerciali, così pure del diritto di caricare e scaricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale nei punti indicati in ognuna delle rotte specificate, alle condizioni stabilite dal presente Allegato, nonchè del diritto di usufruire in tali rotte degli aeroporti e delle facilitazioni ausiliari inerenti al traffico interno.

IV.

I servizi aerei offerti in virtù dell'Accordo saranno strettamente corrispondenti alle necessità del traffico tra i territori delle Parti Contraenti (traffico italiano-argentino). A tal fine:

a) le imprese di trasporto aereo di entrambe le Parti Contraenti godranno di giuste e pari possibilità per offrire e prestare servizi tra i loro rispettivi territori e sulle rotte convenute, secondo le condizioni stabilite nell'Accordo e nel presente Allegato;

b) le imprese di trasporto aereo designate da entrambe le Parti Contraenti dovranno tenere in considerazione nei trasporti comuni i mutui interessi, al fine di non pregiudicarli indebitamente;

c) nel caso in cui le imprese di trasporto aereo di una Parte Contraente siano impedite di usufruire delle possibilità precedentemente stabilite, la situazione verrà riesaminata dalle due Parti Contraenti, allo scopo di facilitare il necessario sviluppo dei servizi aerei della prima Parte Contraente, non appena le imprese di quest'ultima saranno in grado di contribuire più intensamente al servizio.

Le due Parti Contraenti si consulteranno altresì al fine di venire incontro ad ogni eventuale o transitoria necessità del traffico fra i due Paesi.

V.

Entrambe le Parti Contraenti convengono nel riconoscere che il traffico della 5ª libertà è complementare alle necessità del traffico tra i punti terminali delle rotte su i territori delle Parti Contraenti e allo stesso tempo sussidiario in relazione alle necessità del traffico della 3ª e della 4ª libertà tra il territorio dell'altra Parte contraente e un Paese situato lungo la rotta.

I servizi offerti dovranno pertanto essere in relazione con le necessità della zona nella quale passa la linea aerea, tenendo conto dei servizi regionali e locali che costituiscono diritti fondamentali e primordiali dei rispettivi Paesi. A tal fine le Parti Contraenti convengono di consultarsi periodicamente; esse convengono altresì che, nel caso di obbiezione da parte di un Paese intermedio, siano iniziate immediate consultazioni allo scopo di applicare tale principio al caso concreto.

Se una delle Parti Contraenti conclude con un altro Paese, che si trova su una delle rotte indicate, un accordo per regolare il traffico esistente tra essi, l'altra Parte Contraente sarà obbligata a rispettare detto accordo, sempre che esso non sia in contrasto con i principî, le norme e le finalità della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, e di questo Accordo.

VI.

Per assicurare l'osservanza dei principî e l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'Accordo e nel presente Allegato ed in particolare nei precedenti articoli IV e V, le Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti si consulteranno regolarmente e frequentemente e terranno in debito conto le statistiche relative al traffico, che si impegnano di compilare e di scambiarsi periodicamente.

VII.

a) Le tariffe saranno fissate in misure ragionevoli, tenendo particolarmente presente l'economia dell'esercizio, un utile normale, le differenze e le caratteristiche dei servizi (come velocità e *comfort*) nonchè le tariffe riscosse da altre imprese di trasporto aereo sulle stesse rotte o su parte di esse. A tali effetti si terranno presenti le raccomandazioni della Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (I.A.T.A.).

b) Le tariffe da riscuotere per traffico caricato o scaricato in uno degli scali della rotta (che non sia quello destinato o imbarcato nel territorio di una delle Parti Contraenti e il cui trasporto sia stato autorizzato dal Governo del Paese o dei Paesi intermedi all'impresa di trasporto dell'altra Parte Contraente), non possono essere inferiori alle tariffe che per lo stesso traffico siano applicate dai servizi regionali o locali nel corrispondente settore della rotta.

c) Le imprese di trasporto aereo designate da ciascuna delle Parti Contraenti dovranno anzitutto, concordare le tariffe che dovranno essere applicate, previa consultazione con tutte le altre imprese di trasporto che esercitino il traffico sulle stesse rotte o per un qualsiasi tratto di esse.

d) Qualsiasi tariffa così concordata deve, prima della sua applicazione, essere sottoposta all'approvazione delle Parti Contraenti. In caso di disaccordo tra le imprese di trasporto aereo autorizzate, le Parti Contraenti devono cercare di giungere ad un accordo tra di loro secondo quanto dispone l'articolo 12 dell'Accordo.

VIII.

I cambiamenti effettuati dalle imprese di una delle Parti Contraenti nelle rotte indicate negli elenchi del presente Allegato, non saranno considerati modifiche dell'Allegato, salvo quelli che modifichino i punti serviti da dette imprese nel territorio dell'altra Parte Contraente. Le Autorità Aeronautiche di ciascuna delle Parti Contraenti potranno pertanto procedere unilateralmente ad effettuare tali modifiche, sempre che ne sia data tempestiva notizia alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente.

Ove le dette Autorità Aeronautiche rilevino che, in relazione alle disposizioni dell'articolo V del presente Allegato, il traffico esercitato da parte delle imprese di trasporto aereo della prima Parte Contraente tra il territorio della seconda Parte Contraente e un nuovo punto del territorio di un terzo Paese, pregiudicano gli interessi delle proprie imprese di trasporto aereo, le Autorità di entrambe le Parti Contraenti si consulteranno al fine di giungere ad un accordo soddisfacente.

IX.

Il cambio di aeromobile giustificato da ragioni di economia di esercizio sarà ammesso in qualsiasi scalo delle rotte concordate. Tuttavia nessun cambio di aeromobile potrà effettuarsi nei territori di una o dell'altra delle Parti Contraenti quando esso modifichi le caratteristiche dell'esercizio di un servizio di lungo percorso o sia incompatibile con i principî contenuti nell'Accordo e nel presente Allegato.

X.

a) A decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno comunicarsi, non appena possibile, le informazioni che riguardino le autorizzazioni date alle imprese di trasporto aereo che esse hanno designate all'esercizio delle rotte indicate negli elenchi del presente Allegato, o frazioni di tali rotte. A tali informazioni dovranno essere unite copia delle autorizzazioni accordate, copia dello statuto delle imprese designate e le sue eventuali modifiche, nonchè ogni altro documento allegato.

b) Le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, non meno

di 15 giorni prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dei rispettivi servizi, i seguenti dati, ai fini della loro approvazione: orari, frequenza e tipo degli aeromobili utilizzati. Sarà data altresì comunicazione di ogni eventuale modifica.

XI.

Ogni impresa di trasporto aereo, salvo contraria disposizione dell'Autorità Aeronautica competente, può mantenere negli aeroporti dell'altra Parte Contraente il proprio personale tecnico ed amministrativo. L'80 % del personale di ogni categoria (tecnico, amministrativo o operaio) deve essere della nazionalità del Paese nel cui territorio si trovi ubicato l'aeroporto in questione. Qualsiasi contestazione che sorga su questo punto sarà risolta dalle Autorità Aeronautiche del Paese nel cui territorio si trovi l'aeroporto nel quale lavora detto personale.

XII.

Sempre che sussista la necessità del visto per l'ammissione di stranieri nei due Paesi, gli equipaggi addetti ai servizi concessi ed iscritti negli elenchi di bordo degli aeromobili dei due Paesi, dovranno essere in possesso di un passaporto valido vistato dalle Autorità competenti e di un documento di identità rilasciato dalle imprese di trasporto aereo presso la quale prestano servizio.

ELENCO I

ROTTE AEREE ITALIANE CHE SERVONO IL TERRITORIO ARGENTINO

1. — Dall'Italia a Rio de Janeiro, Montevideo e Buenos Aires, in ambedue le direzioni, con scali intermedi fra l'Italia e Rio de Janeiro. Detti scali saranno concordati fra il Governo italiano ed il Governo argentino allorquando il Governo italiano deciderà di dare inizio al servizio.

2. — Dall'Italia a Rio de Janeiro, Montevideo e Buenos Aires, ed oltre, fino a Santiago del Cile, in ambedue le direzioni con scali intermedi fra l'Italia e Rio de Janeiro. Detti scali saranno concordati fra il Governo italiano e il Governo argentino allorquando il Governo italiano deciderà di dare inizio al servizio.

ELENCO II

ROTTE AEREE ARGENTINE CHE SERVONO IL TERRITORIO ITALIANO

1. — Da Buenos Aires a Rio de Janeiro, Natal, Dakar, Madrid e Roma con prolungamento eventuale a Ginevra, Francoforte ed Amsterdam, in ambedue le direzioni.

2. — Da Buenos Aires a Natal, Las Palmas, Madrid e Roma, in ambedue le direzioni.

Acuerdo sobre transportes aéreos regulares entre las Repúblicas Argentina e Italiana

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana, animados del deseo de facilitar los transportes aéreos civiles entre los dos países, que permitan afianzar mediante comunicaciones rápidas los vínculos amistosos y la íntima relación que existe tradicionalmente entre los pueblos argentino e italiano, y tomando en cuenta el « Tipo Uniforme de Acuerdo sobre Rutas Aéreas Provisionales », formulado en la Recomendación VIII del Acta Final de la Conferencia Internacional de Aviación Civil firmada en Chicago el 7 de Diciembre de 1944, por medio de sus representantes debidamente autorizados, obrando dentro de los límites de las facultades que les han sido conferidas y habiendo tenido presente las obligaciones internacionales contraidas por los dos Países, han acordado lo siguiente:

Artículo 1

A los fines del presente Acuerdo y su Anexo:

1) « Autoridades Aeronáuticas » significa, con respecto a la República Argentina, la Secretaría de Aeronáutica, y con respecto a la República Italiana, el Ministerio de Defensa Aeronáutica, Dirección General de Aeronáutica Civil y Tráfico Aéreo, o el organismo llamado a desempeñar sus funciones.

2) « Ruta aérea » significa el itinerario preestablecido que debe seguir una aeronave afectada a un servicio regular para el transporte público de pasajeros, mercaderías y/o correo.

3) « Necesidades del tráfico » significa la demanda de transporte de pasajeros, mercaderías y/o correo entre los dos puntos extremos de una ruta situados en los territorios de las dos Partes Contratantes y la demanda en los puntos intermedios de esa misma ruta, calculada en un tiempo dado.

4) « Capacidad » significa la carga comercial de una aeronave que se autoriza a ocupar entre los puntos extremos de la ruta a que está afectada, entre los territorios de las dos Partes Contratantes.

5) « Servicio ofrecido » significa la capacidad de las aeronaves utilizadas en tal servicio multiplicada por la frecuencia con que operen tales aeronaves en un período establecido y sobre una ruta dada.

6) « Cambio de avión » significa que más allá de una determinada escala de la ruta, el tráfico es servido por la misma empresa aérea con un avión diferente de aquel que ha sido utilizado sobre la misma ruta, antes de dicha escala.

7) Las expresiones « 3ª Libertad, 4ª Libertad y 5ª Libertad » tienen el mismo significado que les atribuye el Artículo 1, Sección 1 del Anexo IV del Acta Final de la referida Convención de Chicago.

8) Se considera tráfico argentino-italiano el que proviene originariamente del territorio italiano y es cargado con último destino real al territorio argentino, así como el que proviene originariamente del territorio argentino y es cargado con último destino real al territorio italiano, sea que fuere transportado por empresas nacionales de uno u otro país o por otras empresas extranjeras.

Artículo 2

Cada una de las Partes Contratantes concede a la otra Parte Contratante los derechos especificados en el Anexo de este Acuerdo, con el objeto de establecer los servicios aéreos descriptos en el mismo Anexo (en adelante llamados « servicios concedidos »).

Tales servicios pueden ser iniciados inmediatamente o en fecha posterior, a voluntad de la Parte Contratante a la cual son concedidos estos derechos.

Artículo 3

1. Cada uno de los servicios concedidos podrá ser iniciado tan pronto como la Parte Contratante concesionaria de esos derechos, haya designado la empresa de navegación aérea que deba prestar tales servicios

sobre la ruta o rutas acordadas. Con sujeción a lo previsto en el parágrafo 2 de este artículo y en el artículo 8 de este Acuerdo, la Parte Contratante que concede los derechos deberá otorgar sin demora el permiso de operación a la empresa designada por la otra Parte.

2. Antes de ser autorizadas a iniciar los servicios previstos en el presente Acuerdo, las empresas de navegación aérea designadas por una de las Partes Contratantes podrán ser requeridas para que demuestren a las autoridades aeronaúticas competentes de la otra Parte Contratante que concede los derechos, que están capacitadas para cumplir las condiciones prescriptas por las leyes y reglamentos normalmente aplicados por estas autoridades a la actividad de las empresas de navegación aérea internacional regulares.

Artículo 4

1. Los derechos de explotación que hubieran sido concedidos con anterioridad por cualquiera de las Partes Contratantes a un tercer Estado o a una empresa suya de navegación aérea, quedarán en vigor de conformidad con los términos según los cuales hubiesen sido acordados.

2. Cada Parte Contratante está facultada para concluir convenios con otros Estados limítrofes que otorguen ventajas mayores a sus aeronaves que las otorgadas por este Acuerdo y su Anexo, siempre que con ellas no se lesionen los derechos otorgados por este Acuerdo y su Anexo a la otra Parte Contratante.

Artículo 5

1. Las tasas u otros gravámenes fiscales que cada una de las Partes Contratantes pueden imponer o permitir que sean impuestas a las empresas de navegación aérea designadas por la otra Parte Contratante, por el uso de los aeropuertos y otras facilidades, no deben ser más elevadas que aquellas que paguen por el uso de tales aeropuertos y facilidades las empresas nacionales afectadas a servicios aéreos internacionales similares.

2. Los carburantes, lubricantes, piezas de recambio, equipos y material en general, que una Parte Contratante introduzca en el territorio de la otra Parte para el uso exclusivo de las aeronaves de la primera que deban realizar los servicios concedidos, recibirán de la segunda un tratamiento no menos favorable que el concedido a las empresas de navegación aérea, nacionales o extranjeras, afectadas a servicios aéreos internacionales regulares, con respecto a derechos de aduana, tasas de inspección u otros gravámenes fiscales.

3. Las aeronaves utilizadas en los servicios concedidos, los stocks de carburantes, lubricantes, piezas de recambio, equipos normales y provisiones de abordo que se encuentren abordo de las aeronaves de las empresas de navegación aérea designadas por una de las Partes Contratantes, estarán exentas en el territorio de la otra Parte Contratante, de derechos de aduana, tasas de inspección y todos otros gravámenes fiscales, aún cuando dichos materiales sean usados o consumidos por las aeronaves en vuelos efectuados sobre dicho territorio.

4. Las cosas exentas en el parágrafo precedente no podrán ser desembarcadas sino con el consentimiento de las Autoridades Aduaneras de la otra Parte Contratante. Si no fueren consumidas o utilizadas deberán ser reexportadas y serán guardadas hasta su reexportación bajo el control de dichas autoridades, pero sin afectar su disponibilidad.

Artículo 6

Los certificados de aeronavegabilidad, los brevets de idoneidad y las licencias concedidas o reconocidas válidas por una de las Partes Contratantes, siempre que no estén caducos, son reconocidos como válidos por la otra Parte Contratante a efectos de la explotación de los servicios acordados. No obstante, cada Parte Contratante se reserva el derecho, en lo que respecta al sobrevuelo de su proprio territorio, de no reconocer como válidos los certificados de idoneidad y licencias otorgados a sus nacionales por la otra Parte Contratante o por otro Estado.

Artículo 7

1. Las leyes y reglamentos de cada Parte Contratante referentes a la entrada, permanencia o salida de su territorio de las aeronaves que efectúan navegación aérea internacional, así como los relativos a la explotación, maniobra y navegación de dichas aeronaves mientras se encuentren dentro de los límites del referido territorio, deberán ser observados por las aeronaves de la empresa designada por la otra Parte Contratante.

2. Las leyes y reglamentos de una Parte Contratante referentes a la entrada en su territorio, permanencia o salida del mismo de los pasajeros, tripulación o mercaderías transportadas por las aeronaves, tales como los relativos a policía, admisión, migración, despacho, pasaportes, aduana y sanidad, son aplicables a los pasajeros, tripulación y mercaderías transportadas por las aeronaves de la empresa designada por la otra Parte Contratante.

Artículo 8

Cada Parte Contratante se reserva el derecho de denegar o revocar a una empresa de la otra Parte la autorización a que se refieren los artículos 2 y 3 del presente Acuerdo cuando, existiendo causas fundadas, no esté convencida de que la propiedad substancial y el contralor efectivo de la misma pertenecen a la otra Parte Contratante o a sus nacionales. El mismo derecho podrá ejercitarse en los casos de incumplimiento, por parte de la empresa designada, de las leyes del Estado sobre el que opera, o cuando ésta no satisface las condiciones bajo las cuales han sido acordados los derechos que emanan de este Acuerdo y su Anexo.

Artículo 9

Las Partes Contratantes tienen la facultad de sustituir con otras empresas nacionales a las respectivas empresas concesionarias de los servicios acordados, dando previo aviso a la otra Parte Contratante. La nueva empresa designada tendrá todos los derechos y obligaciones de la sustituída.

Artículo 10

Las infracciones a las disposiciones contenidas en los reglamentos internos de los servicios de aeronavegación, que no constituyan delito, y fueren cometidas en el territorio de una de las Partes Contratantes por el personal de las empresas designadas por la otra Parte Contratante, serán comunicadas a las Autoridades Aeronaúticas competentes de esta última, por la Parte en cuyo territorio se cometió la infracción. Si la infracción fuere de carácter grave, dichas Autoridades tendrán derecho a requerir que, al responsable, se le apliquen medidas disciplinarias proporcionadas a la infrac-

ción cometida. En caso de reincidencia calificada, se podrá reclamar la revocación de los derechos acordados a la empresa concesionaria.

Artículo 11

Si una de las Partes Contratantes considera oportuno modificar los términos del presente Acuerdo o de su Anexo podrá pedir una consulta entre las Autoridades Aeronáuticas de ambas Partes Contratantes. Tal consulta deberá comenzar dentro de un período de sesenta dias a partir desde la fecha del requerimiento.

En el caso de que ambas Autoridades lleguen a un acuerdo sobre las modificaciones a introducir, éstas solo entrarán en vigor cuando hayan sido confirmadas por un cambio de notas por la vía diplomática.

Artículo 12

Cualquier controversia entre las Partes Contratantes acerca de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo y/o su Anexo, que no pueda ser resuelta por medio de consultas, sea directamente entre las empresas interesadas, sea entre las Autoridades Aeronáuticas competentes, sea en fin entre los respectivos Gobiernos, será resuelta de acuerdo con las normas comunes del derecho internacional.

Artículo 13

Cuando una de las Partes Contratantes intente denunciar el presente Acuerdo debe requerir a la otra Parte Contratante una consulta. Transcurridos sesenta días desde la fecha de notificación de este requerimiento sin que se hubiera alcanzado un Acuerdo, la Parte Contratante podrá notificar su denuncia.

Esa denuncia deberá comunicarse simultáneamente a la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.).

Recibida la comunicación, el presente Acuerdo dejará de tener vigor en la fecha indicada en la misma, pero en ningun caso, antes de que hayan transcurrido diez meses de la fecha en la cual la otra Parte recibe la notificación.

Cuando la otra Parte Contratante no acuse recibo, la notificación se considerará come recibida catorce días después de su recepción por la Organizácíón de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.).

Artículo 14

Las empresas de navegación aérea designadas por una Parte Contratante deberán acreditar ante las autoridades competentes de la otra Parte Contratante una representación legal munida de poderes suficientes para responder a las obligaciones que contraigan con motivo u ocasión de sus actividades.

Artículo 15

El presente Acuerdo y su Anexo, así como todos los contratos que los complementen o modifiquen, serán registrados en la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.).

Artículo 16

Las Partes Contratantes se comprometen recíprocamente a interponer sus buenos oficios ante los gobiernos de los países situados a lo largo de las rutas acordadas, con vistas a asegurar el total y efectivo cumplimiento del presente Acuerdo y su Anexo.

Artículo 17

Las Autoridades Aeronáuticas de ambas Partes Contratantes resolverán de común acuerdo y sobre la base de la reciprocidad, toda cuestión referente a la ejecución de este Acuerdo y su Anexo, y se consultarán de tiempo en tiempo, a fin de asegurarse que sus principios y finalidades se aplican y ejecutan satisfactoriamente.

Artículo 18

El presente Acuerdo entra en vigor, provisoriamente, en la fecha de su firma, y definitivamente, cuando hayan sido complidas las formalidades previstas en la legislación interna de cada una de las Partes Contratantes.

En fé de lo cual, se firman del presente Acuerdo dos originales de un mismo tenor, en los idiomas español e italiano, igualmente válidos.

Hecho en Roma el 18 de febrero de 1948

Por la República Italiana
SFORZA

Por la República Argentina
RAFAEL OCAMPO GIMÉNEZ
ENRIQUE ALBERTO FERREIRA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ANEXO

I.

El Gobierno de la República Argentina otorga al Gobierno de la República Italiana, el derecho de explotar servicios de transporte aéreo, que transiten por o sirvan comercialmente el tráfico entre la República de Italia y la República Argentina, sin hacer cabotaje en la Argentina, con una o más empresas de navegación aérea de nacionalidad italiana, designadas por el Gobierno Italiano. Dichos servicios seguirán las rutas especificadas en el Plan I de este Anexo.

II.

El Gobierno de la República Italiana otorga al Gobierno de la República Argentina el derecho de explotar servicios de transporte aéreo que transiten por o sirvan comercialmente el tráfico entre la República Argentina y la República de Italia, sin hacer cabotaje en Italia, con una o más empresas de navegación aérea de nacionalidad argentina, designadas por el Gobierno Argentino. Dichos servicios seguirán las rutas especificadas en el Plan II de este Anexo.

III.

Las empresas de navegación aérea designadas por una de las Partes Contratantes de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, gozarán en el territorio de la otra Parte Contratante, de los derechos de tránsito, y de escala para fines no comerciales, asi como los de cargar y descargar pasajeros mercaderías y correo da tráfico internacional en los puntos enumerados en cada una de las rutas especificadas, bajo las condiciones establecidas en este Anexo y del derecho de usar en tales rutas los aeropuertos y facilidades auxiliares afectadas al tráfico internacional.

IV

El servicio ofrecido en virtud del Acuerdo, estará estrechamente proporcionado a las necesidades del tráfico entre los territorios de las Partes Contratantes (tráfico argentino-italiano). A estos fines:

a) Las empresas aéreas designadas de las Partes Contratantes gozarán de justa e igual posibilidad para ofrecer y prestar servicios entre sus respectivos territorios y sobre las rutas convenidas, en las condiciones establecidas en el Acuerdo y presente Anexo;

b) Las empresas aéreas designadas de cada una de Partes Contratantes deberán tomar en consideración en los recorridos comunes sus mutuos intereses, a fin de no afectarlos indebidamente.

c) En el caso en que las empresas de transporte aéreo de una Parte Contratante estén impedidas de usufructuar las posibilidades establecidas precedentemente, la situación será examinada por las dos Partes Contratantes con el fin de facilitar el necesario desarrollo de los servicios aéreos de la primera Parte Contratante, tan pronto como las empresas de esta ultima se encuentren en condiciones de contribuir más intensamente al servicio.

Las dos Partes Contratantes se consultarán asimismo, con el fin de llegar a un acuerdo sobre el modo de satisfacer toda necesidad eventual o transitoria del tráfico entre los dos países.

V

Ambas Partes Contratantes reconocen que el tráfico de Quinta Libertad es complementario de las necesidades del tráfico entre los puntos terminales de las rutas entre los territorios de las Partes Contratantes, y a la vez subsidiario de las necesidades del tráfico de Tercera y Cuarta Libertad entre el territorio de la otra Parte Contratante y un país de la ruta.

Los servicios ofrecidos deberán estar por lo tanto, en relación con los requerimientos de la zona por la cual pasa la línea aérea, teniendo en cuenta los servicios locales y regionales, que constituyen derechos fundamentales y primordiales de los respectivos países. Las Partes Contratantes convienen consultarse periódicamente al respecto. Acuerdan asimismo que, en el caso de objeción por parte de un país intermedio, iniciarán consultas immediatamente con el fin de aplicar estos principios el caso concreto.

Cuando una de las Partes Contratantes acuerde con otro país de la ruta el modo de reglar el tráfico existente entre los dos, la otra Parte Contratante estará obligada a respetar ese acuerdo, siempre que él no sea contrario a los principios, normas y finalidades de la Convención de Chicago de diciembre 7 de 1944 y este Acuerdo.

VI.

Para asegurar la observancia de los principios y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo y en el presente Anexo y en especial en los precedentes articulos IV y V, las Autoridades Aeronáuticas de ambas Partes Contratantes realizarán consultas regulares y frecuentes, y tendrán en debida cuenta las estadísticas correspondientes al tráfico, que se comprometen a llevar e intercambiar periódicamente.

VII.

a) Las tarifas serán fijadas a niveles razonables, teniendo particularmente en cuenta la economía de la explotación, una ganancia normal, diferencias de características de servicios (tales como velocidad y confort), y las tarifas cobradas por otras empresas aéreas que operen en todo o en parte de la misma ruta. A esos efectos se tendrán presente las recomendaciones de la Asociación Internacional de Transportadores Aéreos (I.A.T.A.).

b) Las tarifas que se cobren por tráfico embarcado o desembarcado en las escalas de una ruta (que no sea el destinado hacia o embarcado en el territorio de una de las Partes Contratantes y cuyo transporte haya sido autorizado por el Gobierno del país o de los países intermedios a las empresas de navegación aérea de la otra Parte Contratante), no pueden ser inferiores a las tarifas que por el mismo tráfico se apliquen en los servicios regionales o locales del correspondiente sector de la ruta.

c) Las empresas de navegación aérea designadas por cada Parte Contratante deberán, en primer lugar, previa consulta con todas las otras empresas de navegación aérea que operen sobre la respectiva ruta o cualquier sección de ella, acordar las tarifas que deben ser aplicadas.

d) Cualquier tarifa así acordada debe, antes de su aplicación, ser sometida a la aprobación de las Partes Contratantes. En caso de desacuerdo entre las empresas de navegación aérea designadas, las Partes Contratantes deben procurar llegar a un acuerdo entre ellas, y si no llegaran a un entendimiento, como está previsto en el artículo 12° del Acuerdo.

VIII.

Los cambios efectuados por cualquiera de las empresas de las Partes Contratantes en las rutas descriptas en los Planes del presente Anexo, no serán considerados modificaciones del Anexo, salvo aquellos que modifiquen los puntos servidos por estas empresas de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante. Las Autoridades Aeronáuticas de cualquiera de las Partes Contratantes podrán, por lo tanto, proceder unilateralmente a esos cambios, siempre que notifiquen sin demora estos cambios a las Autoridas Aeronáuticas de la otra Parte Contratante.

Si estas Autoridades Aeronáuticas encuentran que con la relación a los principios enunciados en el apartado V del presente Anexo, el tráfico efectuado por las empresas de navegación aérea de la primera Parte Contratante entre el territorio de la segunda Parte Contratante y un nuevo punto en el territorio del tercer país, son perjudiciales a los intereses de sus propias empresas de navegación aérea, las autoridades de ambas Partes Contratantes se consultarán con el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio.

IX.

El cambio de avión justificable por razones de economía de explotación, será permitido en cualquier escala de las rutas acordadas. No obstante, ningún cambio de avión podrá efectuarse en los territorios de una u otra de las Partes Contratantes, cuando ello modifique las características de la explotación de un servicio de largo recorrido o sea incompatible con los principios enunciados en el Acuerdo y presente Anexo.

X.

a) A partir de la entrada en vigor del Acuerdo, las Autoridades Aeronáuticas de las dos Partes Contratantes deberán comunicarse tan pronto como sea posible,

las informaciones que conciernen a las autorizaciones dadas a las empresas de navegaciónes aéreas designadas por su parte para explotar las rutas mencionadas en los planes del presente Anexo, o fracción de esas rutas. Estas informaciones deben incluir copias de las autorizaciones acordadas, de los estatutos de las empresas aéreas designadas, sus eventuales modificaciones y todo otro documento anexo.

b) Las Autoridades Aeronáuticas de las dos Partes Contratantes se comunicarán reciprocamente no menos de quince días antes de la efectiva puesta en explotación de sus servicios, y a los fines de su aprobación, los siguientes datos: horarios, frecuencias y tipos de aeronaves utilizadas. Deberán igualmente comunicarse toda eventual modificación sucesiva.

XI.

Cada empresa de navegación aérea designada, salvo disposición contraria de la Autoridad Aeronáutica competente, podrá mantener en el aeropuerto de la otra Parte Contratante su propio personal técnico y administrativo. El ochenta por ciento del personal de cada categoría (técnico, administrativo u obrero) deber ser de la nacionalidad del país en cuyo territorio se encuentre ubicado el aeropuerto en cuestión. Cualquier duda o problema que se suscite sobre este punto, será resuelto por las Autoridades Aeronáuticas del país en cuyo territorio se encuentre el aeropuerto en el que trabaje ese personal.

XII.

Mientras subsista la exigencia de visado para la admisión de extranjeros en los dos países, las tripulaciones afectadas a los servicios concedidos e inscriptas en las listas de abordo de las aeronaves de los dos países, deberán estar en posesión de un pasaporte válido visado por la autoridad competente, y de un documento de identidad expedido por la empresa de navegación aérea en la cual prestan sus servicios.

PLAN I

RUTAS AEREAS ITALIANAS QUE SERVIRAN EL TERRITORIO ARGENTINO

1. — Desde Italia a Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, en ambas direcciones, con escalas intermedias entre Italia y Rio de Janeiro. Dichas escalas serán acordadas entre el Gobierno italiano y el Gobierno argentino una vez que el Gobierno italiano decida iniciar el servicio.

2. — Desde Italia a Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires y más allá a Santiago de Chile, en ambas direcciones, con escalas intermedias entre Italia y Rio de Janeiro. Dichas escalas serán acordadas entre el Gobierno italiano y el Gobierno argentino una vez que el Gobierno italiano decida iniciar el servicio.

PLAN II

RUTAS AEREAS ARGENTINAS QUE SERVIRAN EL TERRITORIO ITALIANO

1. — De Buenos Aires a Rio de Janeiro, Natal, Dakar, Madrid y Roma, con eventual prolongación a Ginebra, Francfort y Amsterdam, en ambas direcciones.

2. — De Buenos Aires a Natal, Las Palmas, Madrid y Roma, en ambas direcciones.

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1948, n. **1028.**

Concessione di un contributo straordinario alla Società per azioni « Torino Esposizioni », con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

E' concesso a favore della Società per azioni « Torino Esposizioni », con sede in Torino, Palazzo delle esposizioni al Valentino, un contributo straordinario di L. 30.000.000 (trenta milioni).

Art. 2.

La spesa farà carico ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1947-1948.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 201. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1948.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 21 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1946, registro n. 1, foglio n. 355, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1946,

registro n. 3, foglio n. 77, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 11 marzo e 6 maggio 1947, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 3 e 20 giugno 1947, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 159 e 356, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio, 13 settembre e 10 ottobre 1947, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 30 giugno, il 30 ottobre e il 7 novembre 1947, registri nn. 12, 5 e 20, fogli nn. 54, 367 e 72, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 17 marzo e 1° aprile 1948, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 10 e 30 aprile 1948, registri nn. 8 e 9, fogli nn. 124 e 256, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Oriule »: dalle ore 24 del 15 settembre 1947;

Motopeschereccio « Tritone »: dalle ore 24 del 15 novembre 1947;

Motoveliero « San Gaudenzio »: dalle ore 24 del 1° febbraio 1948;

Motopeschereccio « San Vito »: dalle ore 24 del 28 settembre 1947;

Motopeschereccio « Gianzia »: dalle ore 12 del 30 agosto 1947;

Motoveliero « Ferone »: dalle ore 14 del 18 gennaio 1948,

Motopeschereccio « Romagna Seconda »: dalle ore 12 del 3 febbraio 1948;

Motopesca « Santa Maria »: dalle ore 18 del 17 ottobre 1947;

Motoveliero « Giancarlo »: dalle ore 12 del 6 febbraio 1948;

Motopeschereccio « Monte Marcello »: dalle ore zero del 19 giugno 1947;

Motopeschereccio « San Paolo »: dalle ore 8 del 1° novembre 1947.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1948

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1948
Registro Marina militare n. 15, foglio n. 298

(3561)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1948.

Rettifica al decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, concernente radiazione dal quadro del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1948, registro n. 4, foglio n. 338, concernente radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa alla motobarca « Santa Maria » le parole « dalle ore 18 del 28 marzo 1947 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 18 del 28 aprile 1947 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1948

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1948
Registro Marina militare n. 15, foglio n. 299

(3562)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1948.

Norme per l'importazione delle patate da semina nella campagna 1948-49.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1948, n. 143), concernente la disciplina sulla importazione dall'estero ed in transito nel territorio italiano delle piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali destinati ad essere allevati e riprodotti, nonchè delle frutta, ortaggi e verdure in genere;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da seme allo scopo di rinnovare la semente;

Decretano:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto di importazione di tuberi di patate sancito dall'art. 7, lettera c), del decreto Ministeriale 24 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale del 22 giugno 1948, n. 143, è consentita, in via eccezionale, anche per la campagna 1948-49, e sotto la osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate da adibirsi esclusivamente ad uso di semina.

L'importazione delle predette patate da seme è subordinata alle autorizzazioni del Ministero del commercio con l'estero, sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Le patate da seme, da importarsi ai sensi del precedente articolo, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza, e corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo dei rispettivi Paesi di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente, oppure alla classifica immediatamente successiva.

Art. 3.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero proveniente da località infeste dai seguenti parassiti: *Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris,* od altri non ammessi dalla disposizione degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'articolo precedente.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Per ogni imballaggio è ammessa la tolleranza del 3 % in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 4.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 2 i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Art. 5.

Ai fini di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione o manipolazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e di distribuzione delle patate da seme importate.

I compiti relativi agli accertamenti di cui all'art. 4 e precedente comma vengono conferiti alla Stazione di fitopatologia di Roma la quale si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originari, gli enti addetti al controllo di cui al presente articolo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subìto sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 6.

La importazione non può protrarsi oltre il 15 aprile e lo sdoganamento deve avvenire attraverso le seguenti dogane:

Como, Domodossola, Fortezza (Verona), Tarvisio, Genova, Savona, Livorno, Venezia, Napoli, Bari, Catania.

Art. 7.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931 n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 luglio 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per le finanze
VANONI

CERTIFICATO DI ORIGINE E DI SANITÀ
PER L'ESPORTAZIONE DI PATATE DA SEME IN ITALIA

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale dichiara:

1) che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da (1) e situato nel comune di provincia di .;

2) che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: *Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris;*

3) che entro un raggio di 2 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di *Doryphora*, nè degli altri suddetti parassiti;

4) che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5) che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

6) che le patate sono prive di terra.

---

(1) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

Descrizione della spedizione.

Varietà delle patate
Classifica di riproduzione
Peso della spedizione
Specie dell'imballaggio
Numero dei colli
Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste
Numero del vagone
Nome e indirizzo del concessionario del permesso d'importazione
Nome e indirizzo del mittente

(Timbro).

Firma del delegato del Servizio fitopatologico.

CERTIFICATO DELL'AVVENUTO CONTROLLO TECNICO DELLE COLTURE DELLE PATATE DA SEMINA CHE SI ESPORTANO IN ITALIA

Il sottoscritto (1) certifica che le colture eseguite da (2) in provincia di sono state sottoposte a rigorosa selezione e al controllo di questo Organo e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da *virus* (malattie di degenerazione).

(Timbro).

Data
Firma

(1) Qualità del funzionario e nome dell'istituto o ente tecnico riconosciuto dallo Stato di origine che controlla le colture delle patate.

(2) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(3579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 6 luglio 1948, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in dono dal comune di Pavia un'area sita nel Comune stesso.

(3543)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 28 giugno 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Leopoldo Sosa Poron, vice console di Argentina a Roma.

(3569)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Novara a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Novara è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4970 del 14 maggio 1948; importo L. 2.120.000.

(3573)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Brunetto Alberto già esercente in Torino.

Tali marchi recavano il n. 16.

(3572)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa Italiani d'Africa (S.C.I.D.A.), con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 luglio 1948, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa Italiani d'Africa (S.C.I.D.A.), con sede in Roma, ed è stato nominato commissario il dott. Ermete Necci.

(3574)

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli di anzianità del personale amministrativo d'ordine e subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro nonchè del personale del gruppo B della Direzione generale delle pensioni di guerra (situazione al 1° gennaio 1948).

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Ministero del tesoro ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale amministrativo, d'ordine e subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro nonchè del personale del gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, secondo la situazione al 1° gennaio 1948.

(3580)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Antonio Desenzani di Domenico, nato a Milano il 9 marzo 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, conseguito presso l'Università di Pavia nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Ministero della pubblica istruzione.

(3533)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Arona, in liquidazione, con sede in Arona (Novara).

Nella seduta tenuta il 24 maggio 1948 dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Arona, con sede in Arona (Novara), in liquidazione coatta, il sig. Giovanni Vallenzasca è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(3536)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1948, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara.

Ritenuto che il dott. Vincenzo D'Ambrosio ed il dott. Francesco Serra, per sopravvenute esigenze di servizio, si trovano nell'impossibilità di assolvere le funzioni rispettivamente di presidente e segretario della Commissione giudicatrice predetta e che pertanto è necessario provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Vincenzo D'Ambrosio, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara, il vice prefetto dott. Raffaele Serena.

In sostituzione del dott. Francesco Serra è nominato il dott. Giuseppe De Vito, segretario della Commissione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 luglio 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3576)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1948 con cui, in sostituzione del vice prefetto dott. Raffaele Serena, è stato nominato il consigliere di prima classe dott. Enrico Sarro nell'incarico di presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Raffaele Serena nel suo incarico di presidente della Commissione suddetta;

Decreta:

In sostituzione del consigliere di prima classe dott. Enrico Sarro è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara il vice prefetto dott. Raffaele Serena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 luglio 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3577)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a centoquarantuno posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive aggiunte, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1567, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che prevede l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 11 luglio 1948, n. 18761/12106-2-4-72/1.3.1 che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoquarantuno posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* della Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica, ovvero la laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o la laurea in scienze politiche.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia in cui il candidato risiede entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato

I) di anni cinque per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti;

II) di anni nove per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

III) il limite di età è elevato a 39 anni nei riguardi dei capi famiglia numerosa.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I), II) e III), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo di gruppo *A* della carriera amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. — Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. — Certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario.

5. — Certificato, su carta da bollo, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

7. — Copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche le prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra); in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, debitamente legalizzato.

8. — Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

9. — Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

10. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo, debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti, di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 9 e 10 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine, di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro, che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza della finanze;
4) diritto penale (libro I) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) nozioni di statistica (statistica teorica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
8) legislazione speciale amministrativa;
9) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
10) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termine dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vicesegretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1948

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1948
Registro Interno n. 19, *foglio n.* 124. — VILLA

(3581)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nel concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in fisica pura, pubblicato a pagina 1976 della *Gazzetta Ufficiale* in data 10 giugno 1948, al punto 7, dove è detto: « ... percezione della *voce afona* a non meno di metri quattro... »; deve leggersi: « ... percezione della *voce di conversazione* a non meno di metri quattro.... ».

(3506)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.